SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 182

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 29 novembre 2004.

Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006.

04A11866

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 2003 con il quale è stato nominato in sostituzione del dott. Gian Paolo Carrozza, componente dimissionario del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il dott. Gualtiero Donzelli, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore dirigenti e quadri, su designazione della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Vista la nota n. 4121-1.2 in data 13 ottobre 2004, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato l'avvenuta designazione da parte della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità del dott. Omero Papi in sostituzione del Gualtiero Donzelli, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi Consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Omero Papi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore dirigenti e quadri, designato dalla Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (CIDA) in sostituzione del dott. Gualtiero Donzelli, dimissionario.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 76

04A12226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E SENTITO

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Considerati gli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra concordati nell'ambito del Protocollo di Kyoto assunti dall'Italia e dall'UE;

Visto il Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse, predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della delibera CIPE n. 197 del 19 novembre 1998, con l'obiettivo di promuovere l'uso di biomasse agro-zootecniche-forestali per la produzione di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi individuati nel Protocollo di Kyoto e, in particolare, considerata l'intenzione espressa nello stesso Programma di valorizzare adeguatamente il «contenuto ambientale» delle biomasse agricole e forestali, anche tramite la ridefinizione dei vincoli connessi con il loro impiego termico;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 217, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2000, che approva il Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali, predisposto sulla base del Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse;

Vista-la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 126, che approva il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;

Visto l'aggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003) concernente le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per riscaldamento;

Ritenuta l'opportunità di qualificare talune biomasse vergini come combustibili indipendentemente dalla previsione di caratteristiche inerenti la commercializzazione e l'impiego, fino alla definizione di tali caratteristiche in sede di successiva modifica del decreto;

Espletata la proceduta di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Modifica degli allegati I e III al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002

1. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 la tabella di cui al punto 3 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione A, del presente decreto.

2. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 la tabella di cui al punto 4 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione B, del presente decreto.

3. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 le lettere *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.».

4. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono, anche agli effetti dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:

Caratteristica	Unità	Valori minimi / massimi	Metodi di analisi
Ceneri	%(m/m)	≤4%	ASTM D 5142-98
Umidità	%(m/m)	≤15%	ASTM D 5142-98
N-esano	mg/kg	≤30	ASTM D 1552
Solventi organici clorurati		assenti	*
Potere calorifico inferiore	kcal/kg	≥4.000	ASTM D 5865-01
	MJ/kg	≥16,747	

(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.».

5. All'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 è aggiunto il seguente punto 3:

«3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al punto 1, lettera *f)*.

1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al punto 1 devono figurare:

a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;

b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'ambiente
e la tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 69

ALLEGATO I

SEZIONE *A*

TABELLA

3. - Biodiesel [articolo 3, comma 1, lettera g), articolo 6 comma 1, lettera i)]

Proprietà	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Viscosità a 40 °C	mm^2/s	3,5	5,0	EN ISO 3104 ISO 3105
Residuo carbonioso [a] (sul 10 % residuo distillazione)	% (m/m)	–	0,30	EN ISO 10370
Contenuto di ceneri solfatate	% (m/m)	–	0,02	ISO 3987
Contenuto di acqua	mg/kg	–	500	EN ISO 12937:2000
Contaminazione totale*	mg/kg	–	24	EN 12662
Valore di acidità	mg KOH/g		0,50	EN 14104
Contenuto di estere[b]*	% (m/m)	96,5		EN 14103
Contenuto di monogliceridi	% (m/m)		0,80	EN 14105
Contenuto di digliceridi	% (m/m)		0,20	EN 14105
Contenuto di trigliceridi*	% (m/m)		0,20	EN 14105
Glicerolo libero[c]*	% (m/m)		0,02	EN 14105 EN 14106
CFPP [d]	°C			UNI EN 116
Punto di scorrimento [e]	°C		0	ISO 3016
Potere calorifico inferiore (calcolato)	MJ/kg	35		DIN 51900:1989 DIN 51900-1:1998 DIN 51900-2:1977 DIN 51900-3:1977
Numero di Iodio	g Iodio/100 g		130	EN 14111
Contenuto di zolfo	mg/kg		10,0	prEN ISO 20846 prEN ISO 20884
Stabilità all'ossidazione, 110° C	ore	4,0	-	EN 14112

[a] Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1160

[b] Non è consentita l'aggiunta di esteri diversi da quelli propri del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi. [c] In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il EN14105.

[d] Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il limite massimo coincide con quello previsto dalla UNI 6579

[e] Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della filtrabilità a freddo.

In caso di controversia per la determinazione della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridie del glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI EN ISO 4259 rispetto al limite di cui al prospetto 1

SEZIONE *B*

TABELLA

4. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi (articolo 3, comma 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*, comma 2 lettere *c)* ed *e)*, comma 5 lettere *d)*; articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere *l)*, *o)*, *p)*e *q)*).

Tipo		Materie volatili[b] %	Ceneri[b] %	Zolfo[b] %	Umidità[b] %	Potere calorifico inferiore© MJ/kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1	≤ 10[e]	≥ 23,86[e]	Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Lignite[a]	6			≤ 1,5			Lignite[a]
Coke da petrolio	7[a]	≤ 12		≤ 3			Coke da petrolio
	8[d]	≤ 14		≤ 6		≥ 29,31	
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

(a)- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2
(b)-i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale
©-valori minimi riferiti al prodotto tal quale
(d)- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5
(e)- tali valori si applicano solo agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2

04A12229

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia, nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3385).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Considerato che l'evento sismico 24 novembre 2004, ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensità del fenomeno tellurico;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile della regione Lombardia è nominato Commissario delegato e provvede per l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

2. Il Commissario delegato individua, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, ed adotta, nei successivi trenta giorni un piano di interventi straordinari per la messa in sicurezza ed il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati dal sisma. L'adozione del predetto piano comporta variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

3. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, possono essere ricompresi gli interventi di messa in sicurezza di immobili appartenenti al patrimonio culturale, nonché interventi di ripristino degli stessi in presenza di situazioni di assoluta necessità.

4. Il Commissario delegato, ove necessario, può avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite, anche avvalendosi, con riferimento al comma 3, della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Il Commissario delegato, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, è autorizzato ad individuare spazi da adibire a sedi di attività scolastiche, di uffici comunali e di altre attività di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture, in deroga, ove necessario, alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza di un motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione di cui al presente articolo è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal Commissario delegato alle competenti Amministrazioni.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autoriz-

zato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, articoli 2, 4, 5 e 6;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo n. 66 del 2003, articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 13;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge regionale del 19 maggio 1997, n. 14.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata dichiarata inagibile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria agibilità o funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

3. Al fine di assicurare la disponibilità di abitazioni ai nuclei familiari destinatari dei provvedimenti di inagibilità o di sgombero adottati dalle competenti autorità, è autorizzata la conclusione di contratti di locazione transitoria, temporalmente correlata alla durata della situazione d'emergenza.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare:

a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2003, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corre-

data da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)*, i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2003 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili dichiarati inagibili o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui all'art. 4, comma 2, nonché quelli di cui al presente articolo, sono erogati dal Commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal Commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, è destinata la somma di 10 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La regione Lombardia è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - Assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile della regione Lombardia con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. La somma di 500.000,00 euro, a valere sull'importo di cui al comma 1, resta acquisita al Fondo della protezione civile per il potenziamento di mezzi materiali e attrezzature logistiche d'emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9.

1. In favore del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori colpiti dagli eventi sismici, ed ivi impiegato, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

2. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'Ufficio territoriale del Governo di Brescia, della regione Lombardia, degli Enti locali, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dell'Amministrazione dei beni e le attività culturali e delle Università, direttamente impegnato in attività connesse con le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso per un complessivo importo massimo di euro 500.000,00 da ripartire con apposita decretazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; al relativo onere si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 7.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a trasferire all'Ufficio territoriale del Governo di Brescia e agli Enti locali le somme spese per fronteggiare gli interventi di prima emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi, per la rimozione delle situazioni di pericolo e l'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 24 novembre 2004.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mattiauda Myriam Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mattiauda Myriam Elizabeth nata a Merlo (Argentina) il 28 giugno 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «psicologo» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologia» presso l'«Universidad» di Buenos Aires il 7 agosto 1992;

Considerato che la richiedente è stata iscritta presso il «Colegio de Psicologos de la Provincia de Buenos Aires» dal 26 gennaio 1994 al n. 91346;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Mattiauda Myriam Elizabeth nata a Merlo (Argentina) il 28 giugno 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12049

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Duarte De Araujo Rosemari, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Duarte De Araujo Rosemar, nata a Vacaria (Brasile) l'11 febbraio 1970, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo pro-

fessionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologo» presso l'«Universidade do Vale do Rio dos Sinos» il 6 gennaio 1995;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Federal de Psicologia 7º Regiao» e che è stata prima iscritta dal 18 gennaio 1995, iscrizione poi annullata in data 4 giugno 2001, su richiesta della stessa sig.ra Duarte, e che si è riscritta successivamente il 12 gennaio 2004, al n. 07/06943;

Considerato inoltre che è in possesso del certificato di conclusione del corso quadriennale in «Psicoterapia Psicanalitica Istituto Wilfred Bion» conseguito il 10 agosto 2000;

Visto il conforme parere nelle Conferenze dei servizi nelle sedute del 29 marzo 2004 e del 14 settembre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Vista l'esperienza professionale prodotta;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerata peraltro la formazione nel campo della psicoterapia;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Pisa in data 12 giugno 2004 con scadenza l'11 giugno 2006, per lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Duarte De Araujo Rosemari, nata a Vacaria (Brasile) l'11 febbraio 1970, cittadina brasiliana è riconosciuto sia il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia, sia l'attività di psicoterapeuta.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12050

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Ballardini Pablo Luis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 che prevede l'applicabilità dei decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ballardini Pablo Luis nato a Buenos Aires (Argentina) il 27 gennaio 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniero Civil», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingenieria Civil» conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» in data 23 giugno 1982;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Consejo Profesional de Ingenieria Civil» dall'8 novembre 1986 al n. 12568;

Vista la documentazione professionale prodotta;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 settembre 2004;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sez. A, settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Ballardini Pablo Luis nato a Buenos Aires (Argentina) il 27 gennaio 1957, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12051

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Kaltani Bujar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica dei 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Kaltani Bujar, nato a Fieri (Albania) il 1° marzo 1935, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inxhinier Elektrik» conseguito presso l'«Univesitetit Shleteror» di Tirana (Albania) 29 giugno 1961;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Visto il provvedimento del 6 marzo 1991 della «Commissione Paritetica Eleggibilità Governo Italiano-Alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati», che ha riconosciuto al richiedente lo qualifica di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) meccanica del volo, scritta e orale; 2) deontologia e ordinamento professionale, solo orale;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Kaltani Bujar, nato a Fieri (Albania) il 1° marzo 1935, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) meccanica del volo, scritta e orale; 2) deontologia e ordinamento professionale, solo orale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale per meccanica del volo e un esame solo orale per deontologia e ordinamento professionale, da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez A - settore industriale.

04A12052

DECRETO 6 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Donnarumma Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002 n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame dì Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Donnarumma Francesco, nato a Sarconi (Potenza) il 30 aprile 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «ingeniero civil» conseguito nel novembre 1985, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Ingenieros» del Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato è in possesso del titolo accademico professionale di «ingeniero civil» rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas nel dicembre 1984;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Preso atto del conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria:

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere- Sezione A settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Donnarumma Francesco, nato a Sarconi (Potenza) il 30 aprile 1958, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) architettura tecnica;

2) fisica tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A)*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

04A12131

DECRETO 6 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Brenta Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Brenta Michele, nato a Locarno (Svizzera) il 28 agosto 1973, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Licence en Psychologie»conseguito presso l'Università di Ginevra nell'ottobre 1998;

Considerato che ha ottenuto nel luglio 2000 l'abilitazione al libero esercizio quale psicologo nel Cantone Ticino, rilasciata dall'Ufficio di Sanità del Cantone stesso;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del settembre 2003 e dell'ottobre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto comunque, che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo a 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Brenta Michele, nato a Locarno (Svizzera) il 28 agosto 1973, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie:

1) psicologia clinica;

2) teoria e tecnica dei tests;

3) principi di deontologia professionale.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accettare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A12132

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Stella Stellina».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Stella Stellina», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 15 novembre 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Stella Stellina».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 18.240.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!»ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi distinti e due diverse aree di gioco. Per il primo gioco, l'area è costituita da una stella cometa; il corpo della stella è ricoperto di speciale vernice asportabile; sulla coda della cometa è impressa la scritta «Stella Stellina». Nello spazio sottostante si trova un rettangolo all'interno del quale sono stampate cinque stelline sotto le quali è riportata la scritta «premio».

Per il secondo gioco, l'area è costituita da un rettangolo situato sul lato destro del biglietto all'interno del quale sono stampati nove pacchi-regalo.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00

Art. 4.

Il biglietto contiene due giocate indipendenti. Pertanto con lo stesso biglietto si possono conseguire due vincite. Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Per il primo gioco si deve grattare il corpo della stella cometa e le cinque stelline contenute nella prima area di gioco. Se il simbolo rinvenuto nel corpo della stella cometa si trova anche sotto una delle cinque stelline si vince il premio dell'importo indicato sotto il simbolo vincente. Per il secondo gioco si devono grattare i nove pacchi-regalo contenuti nella seconda area di gioco; se si trovano tre importi uguali si vince un premio pari all'importo trovato.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5) nonché sul retro dei biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 34.204.800,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 3.465.600 premi di € 3,00;
n. 364.800 € 5,00;
n. 273.600 € 10,00;
n. 182.400 € 15,00;
n. 182.400 € 25,00;
n. 182.400 € 50,00;
n. 6.080 € 100,00;
n. 304 € 500,00;

n. 152 € 1.000,00;

n. 32 € 10.000,00;

n. 16 € 100.000,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 500,00 e 1.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di euro 10.000,00 e 100.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata A/R, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'Ufficio Pagamenti del Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 99

04A12133

DECRETO 10 dicembre 2004.

Ripartizione, tra i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, delle somme dovute a titoli di acconto per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e dell'articolo 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2 del predetto art. 9, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto l'art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale prevede che i concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui al citato art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto art. 9;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2003, con il quale è stata stabilita la ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2003;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004, con il quale, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 del predetto decreto 15 dicembre 2003, è autorizzato, in favore dei concessionari e dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, il rimborso delle somme versate a titolo di acconto e non recuperate mediante compensazione;

Considerato che, per effetto della progressiva estensione dell'obbligo di versamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari, prevista dal provvedimento del 18 aprile 2003 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003, potrebbe verificarsi anche nell'anno 2005 una riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione;

Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione, a fronte dell'invarianza dell'acconto dovuto rispetto all'anno 2003, in virtù del predetto art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003;

Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalità alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in corso d'anno;

Considerato che, a tal fine, può essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - cap. 3930 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;

Considerato, altresì, che un indice della difficoltà di applicazione dello strumento della compensazione è costituito dalla non integrale compensazione dell'anticipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si è rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 ed in conformità al dettato di cui al citato art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003, la ripartizione e le modalità di versamento dell'acconto che i concessionari o i commissari governativi della riscossione sono tenuti a versare entro il 30 dicembre 2004;

Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2005, consentire alle aziende concessionarie di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalità della compensazione, anche tenuto conto del volume delle somme non ancora recuperate mediante compensazione;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari govemativi del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre dell'anno 2004 nella stessa misura fissata per l'anno 2003, è indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. È autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2005 mediante la compensazione di cui al comma 1.

3. Il rimborso è disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» (cap. 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

4. I concessionari e i commissari governativi interessati al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2005, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme già recuperate alla data del 30 giugno 2005 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facoltà di successiva compensazione.

Art. 4.

1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarità del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il capo del dipartimento: MANZITTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 188

ALLEGATO *A*

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140

AMBITO	CONCESSIONARIO	ACCONTO ANNO 2004
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	471.041,90
ALESSANDRIA	CARALT S.p.A.	19.640.989,70
ANCONA	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	23.542.240,98
AOSTA	Uniriscossioni S.p.A.	12.765.523,29
AREZZO	G.E.T. S.p.A.	14.481.315,93
ASCOLI PICENO	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	14.183.154,66
ASTI	SESTRI S.p.A.	9.010.992,22
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	7.998.593,41
BARI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	54.124.894,19
BELLUNO	Uniriscossioni S.p.A.	8.939.933,96
BENEVENTO	SA.RI. Sannitica Riscossioni S.p.A.	5.981.475,86
BERGAMO	Bergamo Esattorie S.p.A.	45.245.576,48
BIELLA	SESTRI S.p.A.	12.674.155,90
BOLOGNA	GEST LINE S.p.A.	116.513.745,78
BOLZANO	Alto Adige Riscossioni S.p.A.	30.991.092,42
BRESCIA	ESATRI S.p.A.	66.394.480,04
BRINDISI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	8.088.152,71
CAGLIARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	7.371.355,12
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	389.075,37
CAMPOBASSO	S.R.T. S.p.A.	5.343.383,37
CASERTA	GEST LINE S.p.A.	18.101.926,35
CATANIA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.134.036,10
CATANZARO	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	7.577.200,05
CHIETI	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	12.730.175,25
COMO	RILENO S.p.A.	28.326.152,70
COSENZA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	19.311.941,84
CREMONA	Lo.Se.Ri. S.p.A.	13.119.926,62
CROTONE	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	3.381.134,95
CUNEO	GEC GESTIONI ESATTORIE CUNEESI S.p.A.	30.526.869,89
ENNA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	158.691,45
FERRARA	SIPER S.p.A.	19.867.736,56
FIRENZE	CE.RIT. S.p.A.	131.894.466,50
FOGGIA	G.E.M.A. S.p.A.	19.487.539,30
FORLI'	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	20.951.333,68
FROSINONE	Banca di Roma S.p.A.	11.050.978,64
GENOVA	GEST LINE S.p.A.	142.293.034,36
GORIZIA	GEST LINE S.p.A.	5.746.150,22
GROSSETO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	8.725.143,96
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	13.467.481,78
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	2.337.884,38
LA SPEZIA	SRT - Servizio Riscossione Tributi S.p.A.	11.360.242,38
L'AQUILA	Ge.Ri.T. S.p.A.	9.598.901,75
LATINA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	13.584.041,58
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	24.461.214,57
LECCO	RILENO S.p.A.	17.511.005,45
LIVORNO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	16.009.297,71
LODI	ESATRI S.p.A.	10.181.501,82
LUCCA	BIPIELLE RISCOSSIONI S.p.A.	22.242.598,93
MACERATA	MARCHE RISCOSSIONI S.p.A.	10.599.924,32
MANTOVA	Uniriscossioni S.p.A.	15.965.279,53
MASSA CARRARA	CE.RIT. S.p.A.	6.825.428,94
MATERA	RI.TRI.MAT. S.p.A.	5.287.497,35
MESSINA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.085.901,46
MILANO	ESATRI S.p.A.	989.458.023,27
MODENA	Uniriscossioni S.p.A.	49.542.821,90
NAPOLI	GEST LINE S.p.A.	96.476.404,39
NOVARA	SESTRI S.p.A.	24.580.557,67
NUORO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	1.323.278,85

IMPORTI ESPRESSI IN EURO

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140

AMBITO	CONCESSIONARIO	ACCONTO ANNO 2004
ORISTANO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	994.681,70
PADOVA	GEST LINE S.p.A.	55.734.829,52
PALERMO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	3.390.882,79
PARMA	S.E.I.T. Parma S.p.A.	28.129.776,42
PAVIA	ESATRI S.p.A.	19.388.212,96
PERUGIA	SO.RI.T. S.p.A.	22.826.210,56
PESARO-URBINO	MARCHE RISCOSSIONI S.p.A.	43.438.193,81
PESCARA	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	13.314.344,94
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	16.139.134,26
PISA	G.E.T. S.p.A.	22.027.052,63
PISTOIA	G.E.T. S.p.A.	13.987.248,89
PORDENONE	Unirisoossioni S.p.A.	16.832.589,26
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	8.006.042,91
PRATO	GEST LINE S.p.A.	17.284.319,41
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	313.191,75
RAVENNA	SO.RI.T. Ravenna S.p.A.	22.476.381,61
REGGIO CALABRIA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	11.046.246,52
REGGIO EMILIA	RISCOSERVICE S.p.A.	34.907.037,26
RIETI	Servizio Riscossione Tributi Rieti S.p.A.	3.360.025,91
RIMINI	Co.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	18.525.219,13
ROMA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	661.241.194,87
ROVIGO	GEST LINE S.p.A.	7.293.515,87
SALERNO	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	26.801.543,87
SASSARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	8.479.813,19
SAVONA	SESTRI S.p.A.	18.046.759,95
SIENA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	38.510.758,56
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	347.366,38
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	10.475.074,77
TARANTO	SO.G.E.T. S.p.A.	14.728.020,97
TERAMO	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	11.217.250,42
TERNI	Servizi Riscossione Tributi S.p.A.	7.313.336,93
TORINO	Uniriscossioni S.p.A.	419.164.138,56
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	674.675,42
TRENTO	Uniriscossioni S.p.A.	46.475.660,59
TREVISO	Uniriscossioni S.p.A.	48.058.958,39
TRIESTE	Uniriscossioni S.p.A.	182.477.129,84
UDINE	S.F.E.T. S.p.A.	28.595.221,67
VARESE	ESATRI S.p.A.	35.988.243,44
VENEZIA	GEST LINE S.p.A.	39.312.238,51
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SESTRI S.p.A.	8.665.160,54
VERCELLI	SESTRI S.p.A.	6.441.916,07
VERONA	Uniriscossioni S.p.A.	117.446.453,18
VIBO VALENTIA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	2.680.507,10
VICENZA	Uniriscossioni S.p.A.	47.750.289,75
VITERBO	S.R.T. S.p.A. - Commissario Governativo	4.089.053,34
	Totale Nazionale	4.463.389.598,96

IMPORTI ESPRESSI IN EURO

04A12335

DECRETO 10 dicembre 2004.

Individuazione delle banche tenute, per l'anno 2004, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno 2003 e determinazione degli importi dovuti da ciascuna banca, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 2004, n. 31.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari;

Visto l'art. 1 del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, in corso di conversione, il quale, al comma 1, dispone che le banche, che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del successivo comma 3;

Visto il comma 4 del citato art. 1, che prevede che il mancato versamento da parte delle banche delle somme dovute comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il comma 5 del citato art. 1, che prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 1 e che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria;

Ravvisata l'opportunità di fissare al 30 dicembre 2004 il termine per il versamento da parte delle banche dell'intero importo dovuto per l'anno 2004;

Vista la nota n. 2004/215462 del 10 dicembre 2004, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i dati riguardanti le banche che nell'anno 2003 hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro ed ha comunicato che le somme anticipate dalle banche nell'anno 2003 sono state integralmente recuperate nell'anno 2004 e non ricorrono pertanto le condizioni per la riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 314 del 2003;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere, ai sensi del richiamato art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 341 del 2003, all'individuazione delle banche tenute al versamento da effettuare entro il 30 dicembre 2004, nonché dei relativi importi dovuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, in corso di conversione, sono individuate, con la tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, le banche tenute, per l'anno 2004, al versamento previsto dal comma 1 del predetto art. 1 del decreto-legge n. 341 del 2003 e sono stabiliti, nella misura indicata nella stessa tabella, gli importi da ciascuna banca dovuti.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il capo del dipartimento: MANZITTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 187

ALLEGATO *A*

Somme da versare entro il 30 dicembre 2004
(decreto-legge 10 dicembre, n. 341, art. 1 così come modificato dal decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, art. 7)

ABI	DENOMINAZIONE BANCA	IMPORTO
1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	229.005.580,88
1010	BANCO DI NAPOLI	47.396.393,66
1015	BANCO DI SARDEGNA	19.149.299,41
1020	BANCO DI SICILIA	40.642.764,96
1025	ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO	306.789.642,06
1030	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	335.248.362,05
2008	CREDITO ITALIANO	435.311.914,30
3002	BANCA DI ROMA S.P.A.	195.917.914,56
3032	CREDITO EMILIANO SPA	65.449.479,05
3048	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	8.076.338,71
3067	BANCA CARIME S.P.A.	16.786.564,29
3069	INTESABCI S.P.A.	621.728.938,48
3075	BANCA GENERALI	11.538.049,46
3104	DEUTSCHE BANK S.P.A.	53.381.112,02
3127	UNIPOL	14.086.525,76
3204	BANCA DI LEGNANO	17.547.653,21
3226	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	26.764.527,40
3244	BANCA DI VALLE CAMONICA - BRENO	7.734.882,33
3268	BANCA SELLA	21.337.778,66
3332	BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	16.102.281,83
3336	CREDITO BERGAMASCO	84.479.437,98
3400	NUOVA BANCA TOSCANA	81.223.776,52
3440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.	18.843.928,95
3500	BANCO DI BRESCIA	59.579.868,84
3512	CREDITO ARTIGIANO	28.174.958,28
3589	RASBANK S.P.A.	7.878.269,15
3599	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE	14.740.267,67
5024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SOC.COOP. A R.L.	45.525.284,88
5040	BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA S.C. A R.L.	134.731.527,58
5048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	75.247.356,26
5164	BANCA POPOLARE DI LODI	32.080.416,17
5188	BANCA POP. DI VERONA - BANCO S.GIMINIANO E S.PROSP	108.585.426,88
5216	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE	13.528.410,96
5308	BANCA POPOLARE DI ANCONA	21.579.254,69
5336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SOC. COOP. A R.L.	15.350.501,54

ABI	DENOMINAZIONE BANCA	IMPORTO
5387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. A R.	95.398.794,98
5390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	20.312.062,22
5418	BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA	13.158.939,50
5428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO	171.339.503,19
5437	BIPOPCARIRE S.P.A.	27.515.048,11
5548	BANCA POPOLARE DI INTRA	13.199.308,82
5584	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R. L.	158.742.460,36
5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA	49.789.812,96
5696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	57.817.347,90
5728	BANCA POPOLARE VICENTINA SCRL	36.018.495,34
5748	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.	10.589.139,28
5856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP. A.R.L.	9.572.429,94
6010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' S.P.A.	8.006.231,31
6020	CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	8.390.994,70
6045	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	15.765.171,82
6055	BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	34.937.148,70
6085	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	8.000.097,55
6155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA	12.122.967,91
6160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	40.407.226,55
6175	BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E	40.131.927,49
6200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	12.265.007,07
6225	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	49.930.493,48
6230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	77.030.965,49
6235	BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA	36.340.248,09
6270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	8.063.376,57
6285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI	8.394.554,25
6340	FRIULCASSA S.P.A.	11.756.186,80
6345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	22.660.647,09
6365	BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A.	8.269.122,10
6385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	32.747.166,44
6906	BANCA REGIONALE EUROPEA	26.883.277,85
6930	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A.	10.728.615,34
8327	C.R.A. DI ROMA	11.643.144,87

04A12336

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2004.

Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;

Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

Ritenuta l'opportunità di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento

1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

2. Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

Art. 3.

Procedura

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del *curriculum* lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei *curricula* sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il *curriculum* lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282

ALLEGATO 1

Alla Sede INAIL di

....

Via/Piazza ....

Cap............. Prov................................

OGGETTO:Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (Articolo 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione)

__ sottoscritt____

Codice Fiscale: □□□ □□□ □□□□□ □□□□□

nat_ a _________________________ (Prov.___) il__/__/____ , Sesso M [ ] F [ ]

e residente in ____________ (Prov.___), Via/P.zza __________________ N°___

chiede il rilascio del certificato di riconoscimento del periodo lavorativo di esposizione all'amianto.

A tal fine:

1) dichiara di aver prestato la propria attività lavorativa presso le seguenti aziende:

	AZIENDA	SEDE DELLO STABILIMENTO	PERIODO LAVORATIVO	
			Inizio	**Fine**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2) allega il curriculum professionale rilasciato dalle seguenti aziende con l'indicazione, per ogni periodo lavorativo, dei reparti e delle mansioni effettivamente svolte:

____

____

____

3) allega la seguente documentazione integrativa:

____

____

____

4) chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate al seguente indirizzo(*):

Presso: ___________________________________

Via/P.zza__________________________ N° ______

C.A.P. ______ Città _____________________ (___)

5) (facoltativo) dichiara di volersi avvalere del seguente Patronato ed allega la relativa delega:

Patronato: _________________________________

Via/P.zza__________________________ N° _____

C.A.P. ______ Città _____________________ (___)

____________, li __/__/____

____
(firma)

(*) indicare solo se diverso da quello di residenza

ALLEGATO 2

<DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO>

______________,li____________

DICHIARAZIONE

OGGETTO: Curriculum lavorativo (articolo 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione)

A richiesta dell'interessato, si dichiara che il Sig. ________________________
nato a ____________(___) il __/__/____, Codice fiscale: ____________________
è/ è stato alle dipendenze della scrivente Azienda nello stabilimento di ______________________________________ dal __/__/___ al __/__/____ con la qualifica di ______________________________________.

Si dichiara inoltre che, durante il suddetto periodo, lo stesso dipendente è stato adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003, per i periodi, con le mansioni e nei reparti di seguito indicati.

Periodo		Mansione	Reparto
Inizio	*Fine*		
__/__/____	__/__/____		
__/__/____	__/__/____		
__/__/____	__/__/____		
__/__/____	__/__/____		
__/__/____	__/__/____		
__/__/____	__/__/____		
__/__/____	__/__/____		
__/__/____	__/__/____		

____
(Firma)

04A12143

DECRETO 25 novembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Bari, Servizio politiche del lavoro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, che all'art. 1, commi 1 e 2 prevede la costituzione della commissione di certificazione prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n.276/2003 presso ogni direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Considerato ancora che alle riunioni di detta commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1999;

Acquisite le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell'organo collegiale in parola;

Decreta:

1. È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Bari - Servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la commissione di certificazione, nelle persone dei signori:

dott. Nicastri Giovanni, dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro di Bari con funzioni di presidente;

dott.ssa Panettieri Antonella, funzionario del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Bari;

dott.ssa d'Alesio Silvia Ardua, funzionario del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Bari;

dott. Candelli Vincenzo, dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Bari;

dott. Carulli Vincenzo, funzionario della sede provinciale I.N.A.I.L. di Bari;

quali componenti di diritto;

dott. Gazzilli Domenico Antonio, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Bari;

sig. Mastrototaro Giuseppe, in rappresentanza del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Bari;

dott. Cutrignelli Mauro, in rappresentanza dell'ordine dei dottori commercialisti di Bari;

rag. Di Lorenzo Domenico, in rappresentanza del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Bari;

avv. Barile Giuseppe, in rappresentanza dell'ordine degli avvocati di Bari;

quali componenti a titolo consultivo.

2. Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza od impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. della Puglia sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bari, 25 novembre 2004

Il dirigente preposto: NICASTRI

04A12047

DECRETO 29 novembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Histonium Montaggi piccola società cooperativa» a r.l., in Vasto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 ottobre 2001 con cui la società cooperativa «Histonium Montaggi piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Vasto (Chieti), ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, nominando nel contempo il liquidatore nella persona del sig. Aiello Adriano;

Considerata la richiesta della direzione provinciale del lavoro di Chieti di sostituzione del liquidatore a seguito di eccessivo ingiustificato ritardo nello svolgimento della liquidazione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Aiello Adriano nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che affida alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti la sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Bello Remo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bello Remo, residente a Casalbordino (Chieti), corso Garibaldi, 55/B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Histonium Montaggi piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Vasto (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del sig. Aiello Adriano.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 29 novembre 2004

p. *Il direttore provinciale:* GIANNINI

04A11932

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2004.

Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;

Visto lo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale»;

Considerato che il materiale da imballaggio in legno è spesso costituito da legno grezzo che potrebbe non essere stato sufficientemente lavorato o trattato per rimuovere o uccidere gli organismi nocivi e che può quindi costituire un canale di introduzione e diffusione degli stessi. E che gli imballaggi in legno sono spesso riutilizzati, riciclati o ri-manufatti, cosa che rende difficile determinare l'origine effettiva di qualsiasi imballaggio e conseguentemente il suo stato fitosanitario;

Considerata la necessità di adottare lo specifico Marchio IPPC/FAO che garantisca che l'imballaggio stesso o il materiale di tale imballaggio in legno è stato sottoposto a misure conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15;

Ritenuto necessario riconoscere i soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, che garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica, delle società commerciali aderenti;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i requisiti necessari al riconoscimento dei soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, che garantisca che l'imballaggio stesso o il materiale di tale imballaggio in legno è stato sottoposto a misure conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si specificano le seguenti definizioni:

a) Associazione di categoria: associazione dove siano previste le figure professionali di produttori di imballaggi in legno, semilavorati e finiti, nel proprio Statuto. L'elenco dei soci comprova la consistenza del numero degli associati;

b) Figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno: le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno come di seguito distinte per organizzazione produttiva:

i. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi, dotata di strutture per il trattamento fitosanitario, che produce imballaggi in legno semilavorato (tavolame, travature o semilavorati in genere che subiscono ulteriore lavorazione da parte di un operatore autorizzato);

ii. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi finiti che acquista materiale trattato ed è priva di strutture per il trattamento fitosanitario;

iii. Azienda di produzione o di commercializzazione imballaggi dotata di strutture per il trattamento fitosanitario che produce imballaggi in legno finiti (pallet, imballaggi di legno in genere, paglioli, fusti, bobine, ecc.);

iv. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi che acquista materiale non trattato ed è priva di strutture per il trattamento fitosanitario, e fa effettuare il trattamento fitosanitario sui propri imballaggi in legno finiti ad un azienda che effettua il trattamento fitosanitario sugli imballaggi in legno di proprietà di terzi.

v. Azienda che effettua il trattamento fitosanitario sugli imballaggi in legno di proprietà di terzi.

Art. 3.

Principi e criteri per l'utilizzazione del marchio IPPC/FAO

1. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO, ufficialmente riconosciuti, devono mettere a punto per le società commerciali aderenti procedure di ispezione, di registrazione o di accreditamento per la verifica della conformità ai requisiti del presente decreto e dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere.

2. L'utilizzazione del Marchio IPPC/FAO deve essere effettuata, nel rispetto dei dettami dello Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO.

Art. 4.

Requisiti dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori sono organismi, individuati da una o più associazioni di categoria di comprovata esperienza e competenza, che coinvolgono e coordinano le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno che operano su tutto il territorio nazionale, vale a dire l'insieme degli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di detti materiali, nuovi o usati, materia prima compresa.

2. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, ufficialmente riconosciuti, devono dotarsi di un proprio regolamento conforme ai requisiti di cui all'allegato 1.

3. I regolamenti dei soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono essere conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale», e ad ogni altro standard internazionale approvato in ambito FAO per lo specifico settore.

4. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono dotarsi di un proprio marchio identificativo, diverso dal Marchio IPPC/FAO, il cui uso deve essere disciplinato dal regolamento di cui al comma 2.

Art. 5.

Riconoscimento

1. Il riconoscimento dell'idoneità a gestire l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, è concesso con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Servizio fitosanitario nazionale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a seguito dell'istanza documentata dell'interessato attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche e regolari, coordinate dal Servizio fitosanitario centrale ed effettuate da ispettori del Servizio fitosanitario nazionale. In caso di esito sfavorevole si provvede alla revoca del riconoscimento in questione, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, conformemente a quanto stabilito nell'allegato 1.

3. I costi delle ispezioni, di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti gestori interessati.

Art. 6.

Domanda di riconoscimento

1. I soggetti gestori che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 5, presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredata dei documenti di cui all'allegato 2.

2. I soggetti gestori di cui al comma 1 informano il Ministero delle politiche agricole e forestali delle eventuali variazioni in ordine alla loro situazione giuridica, al loro regolamento interno nonché ad ogni altra variazione relativa alle informazioni a corredo della istanza di riconoscimento, entro trenta giorni.

3. Le suddette variazioni non devono essere in contrasto con quanto stabilito nell'allegato 1.

Art. 7.

Obblighi dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono adempiere alle disposizioni o alle specifiche tecniche impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

2. I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario.

3. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento i controlli e le ispezioni necessarie ed utilizzano per il loro svolgimento, esclusivamente strutture esterne accreditate secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA.

4. I controlli e le ispezioni di cui al comma precedente debbono essere effettuati con le frequenze e le modalità stabilite nell'allegato I.

Art. 8.

1. L'applicazione del presente decreto non comporta oneri a carico del Servizio fitosanitario nazionale o di altre pubbliche amministrazioni.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 27

ALLEGATO 1

REQUISITI NECESSARI PER IL REGOLAMENTO DEL SOGGETTO GESTORE CHE DEVE ESSERE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO E OBBLIGHI AI QUALI SI ASSOGGETTA PER L'UTILIZZO DELLO SPECIFICO MARCHIO IPPC/FAO

1. Regolamento.

Il regolamento di cui si deve dotare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, deve prevedere almeno:

a) la costituzione di un comitato di gestione;

b) la predisposizione, il mantenimento e la gestione degli elenchi nominali di tutte le aziende associate coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno, giudicate conformi alle regole del regolamento medesimo;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'uso ed il controllo dell'utilizzazione dello specifico Marchio IPPC/FAO e di altri ad esso collegati;

d) la definizione e la gestione delle procedure necessarie e dei documenti per garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate, dalle aziende associate, in tutta la filiera degli imballaggi in legno;

e) le modalità di applicazione delle specifiche tecniche per i trattamenti e la segregazione dei materiali, ufficializzati dal Servizio fitosanitario nazionale;

f) la determinazione dei documenti comprovanti l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari da parte delle aziende associate nella filiera degli imballaggi in legno;

g) la definizione delle non conformità e delle sanzioni relative;

h) la definizione delle procedure per le comunicazioni al Servizio fitosanitario nazionale circa le non conformità individuate nel corso della gestione;

i) la definizione delle procedure per mantenere rapporti costanti con i Servizi fitosanitari regionali;

j) la definizione delle procedure per fornire orientamenti a tutte le aziende associate relativamente alla problematica fitosanitaria inerente gli imballaggi in legno;

k) le modalità di divulgazione delle informazioni sulla propria attività, anche tramite web, di concerto con il Servizio fitosanitario nazionale;

l) le procedure per l'apposizione dei marchi.

2. Enti di ispezione.

Gli Enti di ispezione scelti dal soggetto gestore devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA.

3. Frequenza delle verifiche.

I controlli e le ispezioni avvengono di regola una volta l'anno per quanto riguarda la verifica dell'attuazione delle procedure previste dal sistema per garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate dall'azienda associata e almeno tre volte l'anno per quanto riguarda il controllo sul prodotto.

Il soggetto gestore può ridurre il numero delle ispezioni relative al prodotto, per quelle aziende che per almeno un anno non hanno avuto rilievi di non conformità o abbiano dimostrato in modo incontrovertibile l'adeguamento al regolamento.

3-*bis.* Apposizione dei marchi.

Le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno, aderenti al soggetto gestore, devono apporre i marchi previsti secondo le procedure stabilite nel regolamento.

4. Controlli.

I controlli e le ispezioni devono riguardare:

a) la documentazione del sistema per garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate dalle aziende associate;

b) i materiali e i mezzi tecnici di produzione;

c) gli stock di prodotti soggetti a trattamento secondo l'ISPM 15, presenti al momento della visita;

d) gli archivi documentali relativi ai materiali da imballaggio in legno comprensivi di tutti i documenti relativi al trattamento subito dal materiale, alla sua provenienza e tutta la documentazione commerciale relativa ai materiali da imballaggio in legno trattati secondo l'ISPM 15 e a quelli non trattati;

e) l'applicazione delle procedure stabilite dall'Azienda associata relativamente al sistema di tracciabilità e riguardanti:

tipo di legno utilizzato, specificando la specie legnosa e la sua provenienza;

i luoghi e i metodi dei trattamenti fitosanitari applicati;

la quantità di legname trattato;

le modalità di trasporto;

f) l'idoneità degli eventuali impianti;

g) le aree utilizzate per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali da imballaggio in legno trattato secondo ISPM 15 e quelle destinate ad altro uso, nonché la loro separazione;

h) la documentazione delle materie prime acquistate e del materiale da imballaggio in legno prodotto;

i) eventuali ulteriori dati richiesti dal soggetto gestore o dall'ente di ispezione;

j) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per il legname o per gl'imballaggi alla normativa FAO e al regolamento del soggetto gestore.

I controlli e le verifiche devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento del soggetto gestore.

5. Segregazione dei materiali da imballaggio in legno trattati secondo ISPM 15 e quelli non trattati.

Deve essere garantita la segregazione dei materiali utilizzati per la preparazione e la riparazione degli imballaggi in legno già trattati e quelli non trattati, in modo che l'apposizione del Marchio IPPC-FAO garantisca che gli imballaggi finiti sono stati totalmente sottoposti all'idoneo trattamento.

A tale fine le aziende associate dovranno curare:

la conservazione o la movimentazione del materiale da imballaggi trattato secondo ISPM 15 in aree aziendali nelle quali viene garantita l'assenza di materiale non trattato;

la separazione fisica del materiale da imballaggio trattato secondo ISPM 15 rispetto ad eventuali altri prodotti in legno presenti nel sito attraverso l'utilizzo di modalità idonee;

l'esistenza di una chiara documentazione, eventualmente integrata al Sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 o similare, che dimostri come l'Azienda attui e controlli la segregazione dei materiali in legno trattati secondo l'ISPM 15 della FAO rispetto ai materiali in legno non trattato;

l'identificazione delle aree e dei punti critici delle fasi di lavorazione e di movimentazione del materiale in cui vi è rischio significativo di mescolanza tra materiale trattato e non trattato, sia per condizioni di lavorazione ordinarie che straordinarie;

l'addestramento del personale coinvolto al mantenimento del Sistema legato all'ISPM-15 della FAO.

Le operazioni collegate alla realizzazione, trattamento, movimentazione e immagazzinamento dei prodotti oggetto del trattamento devono essere descritte in una documentazione che definisca anche i confini di responsabilità delle singole aziende associate. I documenti devono comprendere tutte le fasi produttive, comprese eventuali operazioni affidate a terzi.

6. Materiale da imballaggio in legno proveniente da Stato estero.

Nei casi in cui vengano acquistati all'estero imballaggi o materiali per la costruzione o la riparazione degli imballaggi già trattati, essi devono essere accompagnati da un'attestazione di processo rilasciata da un organismo ufficiale del territorio (es.: Servizio fitosanitario estero, Servizio forestale estero, ecc.) ove è stato eseguito il trattamento di disinfestazione. Il soggetto gestore deve soddisfare le specifiche tecniche emanate dal Servizio fitosanitario nazionale di volta in volta.

7. Idoneità dei sistemi di trattamento fitosanitari.

Trattamento di fumigazione.

Il trattamento di fumigazione con bromuro di metile del materiale da imballaggio in legno deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni dello Standard ISPM 15 della FAO, ed in particolare secondo i seguenti requisiti minimi di dosaggio, temperature di esecuzione e concentrazioni efficaci:

Temperatura	Dosaggio	Valori di concentrazione minima (g/m^3) dopo:			
		0.5hrs	2hrs	4hrs	16hrs
21 ºC o superiore	48	36	24	17	14
16 ºC o superiore	56	42	28	20	17
11 ºC o superiore	64	48	32	22	19

Per ogni trattamento deve essere effettuata la registrazione dei parametri:

a) temperatura dell'imballaggio nel periodo di esecuzione del trattamento;

b) dosaggio iniziale del gas;

c) concentrazione efficace del gas nel corso del trattamento.

a) Temperatura nel periodo di esecuzione del trattamento.

Per essere ritenuto efficace un trattamento deve essere eseguito al di sopra della temperatura minima prescelta con riferimento al dosaggio iniziale corrispondente.

La temperatura minima di esecuzione non può essere inferiore a 10 ºC e il tempo minimo di esposizione inferiore a 16 ore.

Nel caso in cui la temperatura dovesse scendere al di sotto dei valori minimi di riferimento, il trattamento deve essere protratto nel tempo allo scopo di assicurare che il gas agisca al di sopra delle temperature e delle concentrazioni minime necessarie come indicato in tabella.

b) Dosaggio iniziale del gas.

Per la determinazione del quantitativo di gas da utilizzare per un trattamento è necessario, determinato il volume (al netto del volume del legno) da trattare, impiegare strumenti di misurazione controllabili dall'operatore: quali bilance o dinamometri o altro strumento idoneo, per l'immissione del gas tal quale da bombola, o dosatori a scala graduata, per l'immissione del gas per vaporizzazione.

c) Concentrazione efficace del gas.

Per la determinazione delle concentrazioni efficaci del gas, devono essere impiegati idonei rivelatori in grado di rilevare le concentrazioni efficaci nel corso del trattamento.

d) Misurazione dei parametri e registrazioni.

I parametri del trattamento devono essere rilevati con strumentazioni idonee regolarmente tarate e le misurazioni devono essere registrate, con riferimento allo specifico trattamento, mediante l'impiego di software non modificabile dall'operatore. Le specifiche tecniche devono essere conformi alle indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

Tutti i dati relativi al trattamento devono essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un corretto monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre, tali dati devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione del marchio sull'imballaggio.

Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni:

dicitura «MB» (ISPM 15-FAO);

tipo di materiale trattato e quantità;

data e ora di inizio e fine del trattamento;

matricola dell'impianto di trattamento o nome (o logo) dell'azienda che lo ha effettuato;

andamento nel tempo della temperatura (sotto forma di grafico).

Per evitare modifiche e manomissioni dei protocolli di sterilizzazione, il sistema di controllo deve essere dotato di protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati memorizzati durante il ciclo.

Le Aziende associate individuano un responsabile del trattamento e del rapporto sopraindicato.

Sulla partita trattata deve essere apposto il marchio dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'effettuazione.

Trattamento HT.

La capacità di carico dell'impianto di trattamento termico ad alta temperatura, intesa come quantitativo massimo di materiale che può essere caricato, espresso in metri cubi deve essere riportata sulle schede tecniche fornite dal produttore dell'impianto e l'organismo di controllo deve essere in grado di verificare il volume della partita effettivamente (m^3) inserita nell'impianto di trattamento termico di volta in volta.

L'impianto di trattamento termico deve consentire di raggiungere 56 ºC/30 minuti nel centro del materiale inserito. Il numero minimo di sonde per partita omogenea è 4. Il sistema di controllo della temperatura deve essere regolarmente tarato (mediante certificato SIT o un termometro campione certificato o equivalenti).

Nel caso vengano contemporaneamente trattate più specie legnose o tipologie differenti, per umidità, o sagomatura o comunque per conducibilità di calore, di «materiali da imballaggio in legno» (segati, pallet, gabbie, casse ecc.), è necessario monitorare il trattamento termico con più sonde rispetto al numero sopra indicato. Tali sonde devono essere differenziate per ogni specie inserita nell'impianto di trattamento termico e nelle tipologie di imballaggio di maggiori dimensioni.

Le sonde devono essere in grado di raggiungere il centro di ogni tipo di assortimento trattato nell'impianto; inoltre, al termine di ciascun ciclo, deve essere verificata la loro integrità in modo da dimostrarne il corretto funzionamento durante qualsiasi verifica interna o dall'organismo di controllo.

Le sonde devono essere posizionate all'interno del carico, durante i cicli di lavorazione e in modo da rilevare la temperatura nei punti più «freddi» (lato opposto alla fonte di calore, centro del carico, zone in corrispondenza delle quali il calore si propaga più lentamente). Altre posizioni possono essere indicate dal produttore dell'impianto di trattamento termico, a seconda delle caratteristiche dell'impianto e sempre comunque previa approvazione degli organismi di controllo.

Le sonde sono totalmente inserite in appositi fori all'interno del legno in modo da raggiungere la porzione più interna del manufatto, nelle parti di maggior spessore, in modo che non risentano del riscaldamento per diffusione con l'aria calda all'interno della cella. Il diametro del foro che accoglie la sonda può essere al massimo 0,5 mm più grande rispetto al diametro della sonda.

Tali fori devono essere sigillati con sostanze siliconiche termoisolanti, o altre modalità tecnicamente equivalenti, in modo da evitare variazioni di temperatura provenienti dall'ambiente caldo umido all'interno della cella.

Il ciclo deve considerarsi terminato quando tutte le sonde avranno raggiunto 56 ºC, aumentata dell'incertezza strumentale (ad esempio se lo strumento ha un'incertezza di ± 1 ºC il valore minimo di temperatura da raggiungere deve essere di 57 ºC) per 30 min.

Qualora la temperatura, nell'arco dei 30 min., scende al di sotto di 56 ºC il materiale non è da ritenersi trattato.

Tutti i dati relativi ai cicli di trattamento termico devono essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un corretto monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre, tali dati devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione del marchio sull'imballaggio.

Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni:

dicitura «HT» (ISPM 15-FAO);

tipo di materiale trattato e quantità;

data e ora di inizio e fine del trattamento;

matricola dell'impianto di trattamento termico e nome (o logo) dell'azienda che lo ha effettuato;

andamento nel tempo della temperatura rilevata dalle sonde inserite nel centro del materiale (sotto forma di grafico).

Per evitare modifiche e manomissioni dei protocolli di sterilizzazione, il sistema di controllo deve essere dotato di protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati memorizzati durante il ciclo.

Le Aziende associate individuano un responsabile del trattamento e del rapporto sopraindicato.

Sulla partita trattata deve essere apposto il marchio dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'uscita dal forno.

ALLEGATO 2

1. Associazioni proponenti, e relativo elenco delle aziende associate;
2. Atto costitutivo;
3. Statuto;
4. Regolamento operativo;
5. Elenco società d'ispezione utilizzate.

04A12181

DECRETO 3 novembre 2004.

Modifica ed integrazione degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i due decreti ministeriali del 7 dicembre 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2001 che da ultimi hanno modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, così come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 161/1993, ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, così come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 161/1993, ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2004

p. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali*
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
ABATE

p. *Il Ministero delle attività produttive*
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il direttore generale per la qualità della vita
MASCAZZINI

p. *Il Ministero della salute*
Il direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti
MARABELLI

ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1.B, 1.C E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.B
Concimi nazionali

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Capitolo 1. Premessa.

Il punto 1.14 viene così modificato:

	Minimo	Massimo
3,4-Dimetilpirazolofosfato	0,5	2

Al punto 1.14 si aggiunge:

Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi

	Minimo	Massimo
Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1	1%	2%

ALLEGATO 1.B
Concimi nazionali

2. – CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.6. - *Concimi potassici fluidi*

Nell'elenco dei Concimi potassici fluidi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 3:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3.	Soluzione di tiosolfato di potassio	Il prodotto è ottenuto per via chimica da potassa caustica con anidride solforosa e successiva reazione con zolfo elementare in soluzione acquosa	24% di K_2O (valutato come ossido di potassio solubile in acqua); 26% di $S_2O_3^{--}$		Ossido di potassio solubile in acqua, titolo in tiosolfato. Indicazione facoltativa del titolo in cloro	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20°C

ALLEGATO 1.C
Ammendanti e correttivi

Capitolo 1. - *Premessa*

Il punto 1.5 viene modificato così come segue:

1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	**Ammendanti**	**Correttivi**	**Ammendanti nn. 3, 4, 5 e 6 di cui al punto 2.1 dell'allegato 1.C**
Piombo totale	140	100	140
Cadmio totale	1,5	1,5	1,5
Nichel totale	100	100	100
Zinco totale	500	500	500
Rame totale	230	230	230
Mercurio totale	1,5	1,5	1,5
Cromo esavalente totale	0,5	0,5	0,5

ALLEGATO 1.C
Ammendanti e correttivi

2. – AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.3. - *Ammendanti e correttivi diversi*

Nell'elenco degli Ammendanti e correttivi diversi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 11:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
11.	Inoculo di funghi micorrici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera			Matrice organica, micorrize, batteri della rizosfera, trichoderma	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di concimi elencati nell'Allegato 1B.
3.1. – Concimi semplici
3.1.3. – Concimi potassici (solidi e fluidi)
Nell'elenco riportato al punto "3.1.3. – Concimi potassici (solidi e fluidi)" viene aggiunto, dopo la voce "Soluzione di cloruro di potassio", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	K_2O	SO_3	$K_2S_2O_3$	*Oppure alternativamente* S_2O_3
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1			1,5

04A12179

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2004.

Modalità di riversamento all'erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2004.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nel giorno 27 dicembre 2004 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata «Fondi della Riscossione», entro le ore 12,40 del 31 dicembre 2004.

2. Le banche, Poste Italiane S.p.A. ed i concessionari della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella giornata del 27 dicembre entro il 3 gennaio 2005.

3. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le due giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2004.

4. La Sezione di tesoreria di Roma-Tuscolano è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 31 dicembre 2004 ai sensi dei punti 1 e 3 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data, ad eccezione di euro 90 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione Siciliana, salvo successivo conguaglio.

5. La somma sopra indicata e spettante alla regione Siciliana, verrà riversata, dalla stessa Sezione di tesoreria Provinciale, direttamente alla Cassa Regionale Siciliana entro la data del 31 dicembre 2004.

6. Nei giorni 24 e 27 dicembre 2004 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-*bis* della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della regione Siciliana.

Riferimenti norinativi:

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento delle Agenzie;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni in materia di versamenti unitari;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA;

legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-*bis*, 5-*ter*).

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore: FERRARA

04A12225

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 novembre 2004.

Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 254/04/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 10 novembre 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare gli articoli 61 e 72;

Vista la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103;

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge n. 249/1997, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emani direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività;

Considerato che la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP del 23 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento al riguardo ed ha previsto che con successive direttive, specifiche per ciascun comparto, fosse individuato un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;

Considerato che il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «il Codice») all'art. 61 ha precisato che l'Autorità fissa i livelli di qualità per il servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa ed, all'art. 72, che l'Autorità può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti;

Considerata la necessità di avviare l'attuazione di quanto previsto dal codice con l'emanazione di una direttiva specifica in materia di qualità e carte dei servizi per il comparto della telefonia vocale fissa;

Considerato che la presente direttiva individua gli indicatori di qualità dei servizi di telefonia vocale fissa, i criteri per la loro misura e le modalità di pubblicazione dei corrispondenti obiettivi annuali e dei risultati raggiunti, al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Considerato altresì, che la presente direttiva fissa gli obiettivi di qualità del servizio universale che le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, del codice sono tenuti a rispettare;

Sentiti in audizione gli operatori licenziatari e le associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, anche ai sensi dell'art. 83 del codice;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario relatore, dott.ssa Paola M. Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa.

2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 10 novembre 2004

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: MANACORDA

Il segretario generale: CALLARI

ALLEGATO A
alla delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004

DIRETTIVA IN MATERIA DI QUALITÀ E CARTE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE FISSA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETTERA *B)*, N. 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

c) «Codice», il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) «direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi», la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003;

e) «rete telefonica pubblica», una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;

f) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

g) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

h) «servizio telefonico accessibile al pubblico», un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

i) «servizio di telefonia vocale fissa», servizi telefonici accessibili al pubblico, offerti tramite reti fisse di comunicazione elettronica;

l) «servizio universale», un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

m) «telefono pubblico a pagamento», qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

n) «utente», la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

o) «utente finale», un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Art. 2.

Oggetto della direttiva

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni ed i criteri specifici relativi alla qualità ed alle carte dei servizi di telefonia vocale fissa che le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti a rispettare, anche al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione.

2. La presente direttiva stabilisce, altresì, gli obiettivi di qualità del servizio universale che le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, del codice sono tenute a rispettare.

3. Resta ferma l'applicazione alla fornitura dei servizi di telefonia vocale fissa delle disposizioni e dei criteri di cui alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi.

4. Le carte dei servizi di telefonia vocale fissa includono un richiamo alla presente direttiva.

Art. 3.

Indicatori di qualità

1. Le imprese fornitrici di servizi di telefonia vocale fissa, ai fini di quanto disposto dall'art. 72 del codice:

a) utilizzano gli indicatori di qualità dei servizi di telefonia vocale, nonché le relative definizioni, i metodi ed i periodi di misurazione, riportati negli allegati da 1 a 12, che formano parte integrante e sostanziale della presente direttiva, con le precisazioni ivi contenute;

b) inviano all'Autorità, per ogni periodo di misurazione previsto, un resoconto sui risultati effettivamente raggiunti secondo un apposito modello elettronico che verrà messo a disposizione nel sito web dell'Autorità entro il 31 dicembre 2004 e fornito a richiesta; per le rilevazioni annuali il resoconto è inviato insieme con la relazione di cui all'art. 10 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi; per le rilevazioni semestrali i resoconti sono inviati entro tre mesi dal termine del semestre cui si riferiscono;

c) pubblicano, nel proprio sito web, i resoconti semestrali ed annuali di cui alla lettera *b)* entro gli stessi termini e comunicano all'Autorità gli indirizzi delle relative pagine web;

d) inviano all'Autorità, insieme con il primo resoconto semestrale, le informazioni riguardo alle prestazioni di base offerte con il servizio di telefonia vocale fissa agli utenti finali secondo il modello di cui all'allegato 13, che forma parte integrante e sostanziale della presente direttiva, e successivamente inviano i relativi aggiornamenti;

e) inviano all'Autorità, a richiesta, una descrizione delle procedure e degli scenari utilizzati per effettuare le misurazioni, i formati e la durata delle basi di dati nonché i riferimenti aggiornati del punto di contatto per eventuali ulteriori informazioni.

2. Le imprese fornitrici di servizi di telefonia vocale fissa, ai fini di quanto disposto dall'art. 10 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi:

a) utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 12, con le precisazioni ivi contenute, nel fissare annualmente gli obiettivi per la qualità del servizio di telefonia vocale fissa;

b) pubblicano, nel proprio sito web, la relazione annuale di cui all'art. 10 della direttiva generale contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda oltre tale termine;

c) inviano contestualmente tale relazione all'Autorità, indicando l'indirizzo della pagina web in cui la relazione è disponibile ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne è avvenuta la pubblicazione;

d) comunicano agli abbonati nella prima documentazione di fatturazione utile, ove prevista, gli obiettivi prefissati annualmente per gli indicatori generali e specifici di qualità del servizio di telefonia vocale fissa ed i risultati raggiunti.

3. Al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, l'Autorità pubblica nel proprio sito web:

a) tabelle comparative di risultati semestrali ed annuali di qualità di servizio raggiunti dalle imprese fornitrici di servizi di telefonia vocale fissa comunicati ai sensi della presente direttiva;

b) tabelle comparative di prestazioni di base, connesse al servizio di telefonia vocale fissa offerte dagli operatori agli utenti finali, comunicate alla medesima Autorità secondo il modello di cui all'allegato 13.

4. L'Autorità può, altresì, realizzare nel proprio sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web delle imprese fornitrici di servizi di telefonia vocale fissa ove sono reperibili le carte dei servizi, i resoconti e le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi.

5. Alla fornitura dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 98, comma 10, del codice.

6. I dati di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche all'indirizzo di posta elettronica dvecqos@agcom.it indicando in oggetto il titolo della presente direttiva.

Art. 4.

Indennizzi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi, le imprese fornitrici di servizi di telefonia vocale fissa corrispondono un indennizzo per i ritardi, rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto, nella riparazione dei malfunzionamenti segnalati dagli utenti finali.

Art. 5.

Obiettivi di qualità del servizio universale

1. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, del codice comunicano all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, gli obiettivi di qualità del servizio universale, relativi all'intero territorio nazionale, proposti per l'anno successivo riguardo agli indicatori di cui agli allegati 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11, nel rispetto del principio del miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di cui all'art. 3 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi.

2. L'Autorità fissa gli obiettivi di cui al comma 1 entro la fine di ogni anno, tenuto conto del parere dei soggetti interessati. Per l'anno 2005, gli obiettivi sono riportati nell'allegato 14.

3. Le imprese di cui al comma 1 comunicano all'Autorità i risultati raggiunti nell'anno precedente per gli indicatori di cui al comma 1 contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Le medesime imprese inviano all'Autorità, insieme con il primo resoconto annuale, una descrizione degli scenari e delle procedure utilizzate per effettuare le misurazioni, i formati e la durata delle basi di dati nonché i riferimenti aggiornati del punto di contatto per eventuali ulteriori informazioni.

4. L'Autorità pubblica ogni anno nel proprio bollettino ufficiale e nel sito web una informativa riguardo alla qualità del servizio universale offerto dalle imprese designate che include l'evidenza degli obiettivi prefissati e dei risultati raggiunti.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 1, del codice, l'Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate e, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, adotta misure specifiche a norma del capo II del titolo II del codice.

6. L'Autorità può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese di cui agli articoli 3 e 5 forniscono i dati relativi alle misure di qualità con riferimento:

a) all'intero territorio servito per tutti gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 12;

b) a ciascuna regione italiana per gli indicatori di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 12, anche utilizzando i prefissi telefonici distrettuali.

2. Per il primo anno di applicazione della direttiva l'invio dei dati di cui al comma 1, lettera *b)*, è facoltativo. Per i primi due anni di applicazione della direttiva, i dati di cui al comma 1, lettera *b)*, se non disponibili, possono essere ricavati dai dati aggregati delle macroaree organizzative territoriali dell'impresa.

3. Al fine di valutare una possibile revisione degli indicatori di qualità, le imprese di cui agli articoli 3 e 5 presentano all'Autorità - Dipartimento vigilanza e controllo, entro il 31 marzo 2006, un resoconto sull'esperienza maturata con riguardo all'applicazione degli indicatori di cui agli allegati da 1 a 12.

4. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO 1
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2 lettera *a)*;
art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 4)

TEMPO DI FORNITURA DELL'ALLACCIAMENTO INIZIALE

Definizione dell'indicatore: il tempo misurato in giorni solari che intercorre tra il giorno in cui è stato ricevuto l'ordine valido, come previsto dal contratto, ed il giorno in cui il servizio è realmente disponibile per l'uso da parte del richiedente il servizio.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore:

1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;

1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;

1° gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti[1].

N.B. Sono inclusi tutti i mezzi di collegamento utilizzati per la telefonia vocale fissa (rame, fibra ottica, WLL, altro).

Rilevazione dei dati: censuaria - raccolta di tutti gli ordini validi pervenuti nel periodo di rilevazione considerato.

N.B. un servizio s'intende disponibile per l'uso quando è funzionante e quindi quando anche eventuali apparati installati dall'operatore presso il domicilio dell'utente sono funzionanti.

Per le sole misure *a)* e *b2)*, sono esclusi i casi in cui il ritardo rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto non dipende dalla volontà dell'operatore che fornisce il servizio diretto, quali:

a) assenza del cliente o inaccessibilità dei locali al momento dell'appuntamento concordato;

(1) servizio diretto: servizio fornito all'utente tramite la rete della stessa impresa che fornisce il servizio o tramite un doppino d'utente disaggregato (ULL).

b) rinvio richiesto dal cliente o dall'altro operatore di accesso che fornisce la struttura;

c) necessità di autorizzazioni da parte di pubbliche amministrazioni o di soggetti terzi.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) percentili(2) 95% e 99% del tempo di fornitura;

b1) percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente (per servizi diretti forniti con proprie strutture);

b2) percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto (per servizi diretti forniti utilizzando strutture di altro operatore di accesso).

Unità di misura:

per la misura *a)* giorni solari;

per le misure *b1)* e *b2)* valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) orari in cui gli ordini possono essere presi;

b) nel caso in cui l'operatore indichi un'accuratezza standard per gli appuntamenti (es. un'ora, due ore, etc.), tale dato deve essere fornito.

Rapporti: dati separati per:

a) allacciamenti per servizi diretti forniti con proprie strutture;

b) servizi diretti forniti utilizzando strutture di altro operatore di accesso (ULL, altro).

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno, entro 3 mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre, entro 3 mesi (31 marzo);

annuale 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

---

(2) Il percentile 95% del tempo di fornitura è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le forniture del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle forniture sono eseguite con un tempo non superiore al «percentile 95%», mentre il rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al «percentile 95%».

ALLEGATO 2
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2 lettera *a)*;
art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 4)

TASSO DI MALFUNZIONAMENTO PER LINEA DI ACCESSO

Definizione dell'indicatore: rapporto tra il numero delle segnalazioni fatte dagli utenti relative a malfunzionamenti effettivi durante il periodo di osservazione e il numero medio di linee di accesso attive, rilevate su base mensile, nel medesimo periodo.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti(3) in modalità CPS.

Rilevazione dei dati: censuaria - raccolta di tutte le segnalazioni pervenute in ciascun periodo di rilevazione, escluse quelle relative ai malfunzionamenti non riscontrati, quali eventuali segnalazioni relative a guasti delle apparecchiature terminali d'utente o guasti della rete dell'operatore interconnesso.

---

(3) Servizio indiretto: servizio fornito all'utente con modalità carrier selection o carrier preselection cioè tramite la rete di impresa diversa da quella che fornisce il servizio stesso.

N.B. I malfunzionamenti effettivi sono quelli che sono stati riscontrati dall'operatore come pertinenti alla rete di propria competenza e che sono dipendenti da guasti di rete o di apparati di terminazione di rete dell'operatore anche se installati nei locali dell'utente.

Una segnalazione di guasto riguardante più linee di accesso facenti capo alla stessa numerazione deve essere considerata come una singola segnalazione di guasto.

Se per lo stesso malfunzionamento riguardante un'unica linea di accesso pervengono più segnalazioni, va computata una singola segnalazione.

Per l'accesso diretto vanno computate le sole linee di accesso fino allo stesso utente, indipendentemente da quanti canali sono multiplati su di esse e, per l'accesso indiretto, le sole linee in CPS.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura: tasso di malfunzionamento: rapporto tra numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e numero medio di linee d'accesso.

Unità di misura: valore percentuale.

Rapporti: dati separati per:

a) servizi diretti, forniti con proprie strutture;

b) servizi diretti forniti con strutture di altri operatori;

c) servizi indiretti in modalità CPS. Nel caso di impossibilità a distinguere i guasti in CPS da quelli in CS, per i servizi indiretti possono essere forniti dati relativi a guasti aggregati per linee di accesso in CPS e in CS e, comunque, la misura va rapportata al numero medio di linee d'accesso in CPS;

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

1º semestre - 1º gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);

annuale 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 3
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*;
art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 4)

TEMPO DI RIPARAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI

Definizione dell'indicatore: tempo trascorso tra la segnalazione da parte del cliente di un malfunzionamento effettivo e la relativa eliminazione.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti in modalità CPS.

Rilevazione dei dati: censuaria - raccolta di tutte le riparazioni completate in ciascun periodo di rilevazione indipendentemente da quando sono stati segnalati i malfunzionamenti.

N.B. I malfunzionamenti effettivi sono quelli che sono stati riscontrati dall'operatore come pertinenti alla rete di propria competenza e che sono dipendenti da guasti di rete o di apparati di terminazione di rete dell'operatore anche se installati nei locali dell'utente.

Una segnalazione di guasto riguardante più linee di accesso facenti capo alla stessa numerazione deve essere considerata come una singola segnalazione di guasto.

Se per lo stesso malfunzionamento riguardante un'unica linea di accesso pervengono più segnalazioni, va computata una singola segnalazione.

Nel caso di servizi diretti, debbono essere esclusi i soli casi in cui la riparazione richieda un intervento presso la sede dell'utente ed il ritardo rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto non è dipendente dalla volontà dell'operatore che fornisce il servizio diretto, quali:

a) assenza del cliente o inaccessibilità dei locali all'appuntamento concordato;

b) rinvio richiesto dal cliente o dall'altro operatore di accesso che fornisce la struttura; si includono nella rilevazione soltanto i dati relativi ai servizi che prevedono un tempo standard di riparazione, ovvero forniti mediante contratti standard, mentre si escludono i dati relativi a servizi forniti sulla base di un accordo specifico per un tempo di riparazione più veloce o più lento rispetto a quelli previsti nei contratti standard.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) percentili 80% e 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti;

b) percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto.

N.B. La misura della percentuale delle riparazioni di cui al punto *b)* è facoltativa per il primo anno di attuazione della delibera (anno 2005) ed obbligatoria dal secondo anno in poi.

Unità di misura:

per la misura *a)* ore comprese quelle non lavorative;

per la misura *b)* valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) informazioni riguardo agli orari durante i quali possono essere segnalati i guasti;

b) accuratezza standard per gli appuntamenti (es. un'ora, due ore, ecc.) nel caso in cui l'operatore la preveda.

Rapporti: dati separati per:

a) servizi diretti forniti con proprie strutture;

b) servizi diretti forniti con strutture di altro operatore;

c) servizi indiretti in CPS.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);

annuale 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 4
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*; art. 6, commi 1 e 4)

PERCENTUALE DI CHIAMATE A VUOTO

Definizione dell'indicatore: rapporto, con riferimento alle chiamate nazionali, tra numero di chiamate non andate a buon fine e numero totale di tentativi di chiamata nel periodo preso in considerazione espresso in percentuale.

Obbligatorietà dell'indicatore: facoltativo con riserva di revisione in futuro in funzione dello sviluppo del mercato e dell'impatto di tale aspetto sulla qualità del servizio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti.

Rilevazione dei dati: fermo restando che in ogni caso dovrebbero essere adottate modalità di rilevazione dei dati tali da escludere il coinvolgimento dell'utente, sono possibili diverse alternative:

a) censuaria su tutto il traffico reale uscente - raccolta di tutte le chiamate non andate a buon fine in ciascun periodo di rilevazione;

b) campionaria su traffico reale uscente - raccolta delle chiamate non andate a buon fine generate da un rappresentativo numero di centrali locali o NTP verso un numero rappresentativo di destinazioni in ciascun periodo;

c) campionaria con chiamate di prova - un numero significativo di chiamate di prova uscenti da un numero rappresentativo di centrali locali o NTP verso un numero rappresentativo di destinazioni tale da rispettare i seguenti obiettivi di accuratezza:

per le chiamate di prova il numero di osservazioni deve essere tale da assicurare un'accuratezza assoluta dello 0,1% (per esempio percentuale di chiamate a vuoto = 0.3%+ 0.1%) o quanto meno un'accuratezza relativa del 10% (per esempio percentuale di chiamate a vuoto = 5%+ 0.5%) con un livello di confidenza del 95%;

per le osservazioni effettuate all'elaboratore di centrale, il loro numero deve essere tale da assicurare un'accuratezza assoluta dello 0,05% (per esempio percentuale di chiamate a vuoto = 0.3%+ 0.05%) o quanto meno un'accuratezza relativa del 5% (per esempio percentuale di chiamate a vuoto = 5%+ 0.25%) con un livello di confidenza del 95%;

d) una combinazione delle precedenti.

N.B. Una chiamata non andata a buon fine è un tentativo di chiamata ad un numero valido, selezionato correttamente dopo il tono di invito a selezionare, in cui il chiamante non riceve, entro 30 secondi dalla ricezione dell'informazione di selezione da parte della rete, né il tono di chiamato occupato, né il tono di chiamata, né un segnale di risposta.

Nella rilevazione dei dati campionaria si terrà conto di diversi fattori tra cui la variazione del traffico e delle relazioni di traffico nelle diverse ore della giornata, nei diversi giorni della settimana e mesi dell'anno. Nel caso di chiamate di prova la scelta delle centrali di destinazione dovrà essere pesata in proporzione agli interessi di traffico reale.

Per i servizi diretti, occorre includere le sole chiamate relative al servizio diretto stesso (sono da escludere quelle che l'operatore di servizio diretto instrada per conto di altro operatore e quindi non fattura).

Per i servizi indiretti, la misura deve essere effettuata al punto d'interconnessione.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura: percentuale di chiamate a vuoto con riferimento alle chiamate nazionali.

Unità di misura: valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;

b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria).

Rapporti: dati separati per:

a) servizi diretti, forniti con proprie strutture;

b) servizi diretti forniti con altrui strutture;

c) servizi indiretti.

Date d'invio dei rapporti all'autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro tre mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro tre mesi (31 marzo);

annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 5
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*; art. 6, commi 1 e 4)

TEMPO DI INSTAURAZIONE DELLA CHIAMATA

Definizione dell'indicatore: l'intervallo di tempo, espresso in secondi, tra la ricezione da parte della rete delle informazione di indirizzamento completa e la ricezione da parte del chiamante di un tono di occupato, libero o di risposta.

Obbligatorietà dell'indicatore: facoltativo con riserva di revisione in futuro in funzione dello sviluppo del mercato e dell'impatto di tale aspetto sulla qualità del servizio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti.

Rilevazione dei dati: fermo restando che in ogni caso dovrebbero essere adottate modalità di rilevazione dei dati tali da escludere il coinvolgimento dell'utente, sono possibili diverse alternative:

a) censuaria su tutto il traffico reale uscente - raccolta di tutte le chiamate in ciascun periodo di rilevazione;

b) campionaria su traffico reale uscente - raccolta delle chiamate generate da un rappresentativo numero di centrali locali o NTP verso un numero rappresentativo di destinazioni in ciascun periodo;

c) campionaria con chiamate di prova - un numero significativo di chiamate di prova uscenti da un numero rappresentativo di centrali locali o NTP verso un numero rappresentativo di destinazioni tale da rispettare i seguenti obiettivi di accuratezza:

per le chiamate di prova il numero di osservazioni deve essere tale da assicurare un'accuratezza assoluta dello 0,1% (per esempio percentuale di chiamate = 0.3%+ 0.1%) o quanto meno un'accuratezza relativa del 10% (per esempio percentuale di chiamate = 5%+ 0.5%) con un livello di confidenza del 95%;

per le osservazioni effettuate all'elaboratore di centrale, il loro numero deve essere tale da assicurare un'accuratezza assoluta dello 0,05% (per esempio percentuale di chiamate = 0.3%+ 0.05%) o quanto meno un'accuratezza relativa del 5% (per esempio percentuale di chiamate = 5%+ 0.25%) con un livello di confidenza del 95%;

d) una combinazione delle precedenti.

N.B. Le chiamate a vuoto devono essere escluse dalla misura.

Nella rilevazione dei dati campionaria si terrà conto di diversi fattori tra cui la variazione del traffico e delle relazioni di traffico nelle diverse ore della giornata, nei diversi giorni della settimana e mesi dell'anno. Nel caso di chiamate di prova la scelta delle centrali di destinazione dovrà essere pesata in proporzione agli interessi di traffico reale.

Per i servizi diretti, occorre includere le sole chiamate relative al servizio diretto stesso (sono da escludere quelle che l'operatore di servizio diretto instrada per conto di altro operatore e quindi non fattura).

Per i servizi indiretti, la misura deve essere effettuata al punto d'interconnessione.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) valore medio del tempo di instaurazione delle chiamate nazionali;

b) 95% percentile del tempo di instaurazione delle chiamate nazionali.

Unità di misura: secondi (con almeno due cifre decimali).

Indicazioni obbligatorie:

a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;

b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria).

Rapporti: dati separati per:

a) servizi diretti, forniti con proprie strutture;

b) servizi diretti forniti con altrui strutture;

c) servizi indiretti.

Date d'invio dei rapporti all'autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro tre mesi 30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro tre mesi (31 marzo);

annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 6
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*; art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 4)

TEMPI DI RISPOSTA DEI SERVIZI TRAMITE OPERATORE

Definizione dell'indicatore: intervallo di tempo tra la ricezione da parte della rete delle informazioni di indirizzamento complete e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto.

N.B. Non devono essere considerate le chiamate dirette verso risponditori automatici (a cui non segua un servizio fornito da operatore) e quelle per servizi di emergenza. I servizi che devono essere considerati sono quelli per chiamate assistite/controllate dall'operatore a cui si accede tramite specifici codici di accesso.

Il periodo nella definizione include i tempi di attesa dovuti a operatore occupato e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica che precedono il colloquio con l'operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti.

Rilevazione dei dati: sono possibili 2 alternative:

a) censuaria - tutte le chiamate entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento;

b) campionaria - sulla base di un campione significativo delle chiamate entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento.

N.B. Nel caso in cui le rilevazioni siano basate su campioni, questi devono essere scelti in modo casuale e tali da essere statisticamente indipendenti. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

Il tempo di instaurazione del collegamento dal NTP al «call center», può essere omesso e in tal caso va indicata l'omissione.

Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.

Periodi di rilevazione: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti;

b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi.

Unità di misura:

per la misura *a)* secondi;

per la misura *b)* valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;

b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria).

Rapporti: dati relativi ai servizi diretti e indiretti senza distinzione.

Date d'invio dei rapporti all'autorità: annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 7
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*; art. 6, commi 1 e 4)

TEMPI DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE AI SERVIZI DI ASSISTENZA CLIENTI DELL'OPERATORE

Definizione dell'indicatore: intervallo di tempo tra la ricezione da parte della rete del numero di assistenza completo e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto.

Obbligatorietà dell'indicatore: facoltativo.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti.

Rilevazione dei dati: sono possibili 2 alternative:

a) censuaria - tutte le chiamate entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento;

b) campionaria - sulla base di un campione significativo delle chiamate entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento.

N.B. Sono inclusi i tempi di attesa dovuti a operatore occupato e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica che precedono il colloquio con l'operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).

Il tempo di instaurazione del collegamento dal NTP al «call center», può essere omesso e in tal caso va indicata l'omissione.

Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.

Nel caso in cui le rilevazioni siano basate su campioni, questi devono essere scelti in modo casuale e tali da essere statisticamente indipendenti. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti;

b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi.

Unità di misura:

per la misura *a)* secondi;

per la misura *b)* valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;

b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria).

Rapporti: dati relativi a servizi diretti e indiretti senza distinzione.

Date d'invio dei rapporti all'autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro tre mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro tre mesi (31 marzo);

annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 8
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*; art. 6, commi 1 e 4)

TEMPI DI RISPOSTA DEI SERVIZI DI CONSULTAZIONE ELENCHI

Definizione dell'indicatore: il periodo di tempo che intercorre tra la ricezione da parte della rete delle informazione di indirizzamento complete e l'istante in cui l'operatore umano o un equivalente sistema di risposta automatica risponde all'utente chiamante per fornire il servizio richiesto.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi di consultazione elenchi.

Rilevazione dei dati: sono possibili 2 alternative:

a) censuaria - tutte le chiamate entranti a servizi di consultazione elenchi nel periodo di campionamento;

b) campionaria - sulla base di un campione significativo delle chiamate entranti di consultazione elenchi nel periodo di campionamento.

N.B. Il periodo nella definizione include i tempi di attesa dovuti a operatore occupato e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica fino al punto in cui la richiesta può essere trattata. Non sono inclusi i tempi di trattamento della richiesta stessa (per esempio il periodo di colloquio con un operatore o il tempo di reperimento dell'informazione da una banca dati).

Il tempo di instaurazione del collegamento dal NTP al «call center», può essere omesso e in tal caso va indicata l'omissione.

Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.

Nel caso in cui le rilevazioni siano basate su campioni, questi devono essere scelti in modo casuale e tali da essere statisticamente indipendenti. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti;

b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi.

Unità di misura:

per la misura *a)* secondi;

per la misura *b)* valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;

b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria);

c) prezzi applicati o indirizzo della pagina web ove sono reperibili i prezzi applicati aggiornati.

Rapporti: dati relativi ai servizi diretti e indiretti senza distinzione.

Date d'invio dei rapporti all'autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro tre mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro tre mesi (31 marzo);

annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 9
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*; art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 4)

PERCENTUALE DI TELEFONI PUBBLICI A PAGAMENTO (A MONETE ED A SCHEDE) IN SERVIZIO

Definizione dell'indicatore: percentuale di telefoni pubblici funzionanti rispetto a quelli in servizio.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: rilevazione dei dati: sono possibili 2 alternative:

a) censuaria - si prendono in considerazione tutti i telefoni pubblici;

b) campionaria - si prendono in considerazione un campione significativo di telefoni pubblici.

N.B. Nel caso in cui le misure siano basate su campioni, i telefoni pubblici da prendere in considerazione sono scelti in maniera casuale sul territorio. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%. Il campione scelto deve essere tale da tener conto della distribuzione dei telefoni pubblici a pagamento sul territorio.

Periodi rilevazione: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura: rapporto tra la somma del numero dei giorni di funzionamento di tutti i telefoni pubblici osservati nel periodo di osservazione e il numero di giorni del periodo di osservazione moltiplicato per il numero di telefoni pubblici sottoposti ad osservazione.

Unità di misura: valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;

b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria).

Rapporti: dati riferiti ai telefoni pubblici in servizio.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: annuale - 1º gennaio-31 dicembre entro il 30 giugno.

ALLEGATO 10
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*;
art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 4)

FATTURE CONTESTATE

Definizione dell'indicatore: la percentuale di fatture per cui l'utente ha reclamato (in forma scritta o in altra forma riconosciuta dall'operatore e tracciabile) rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo.

Obbligatorietà dell'indicatore: facoltativo per il primo anno di attuazione della delibera (2005) ed obbligatorio dal secondo anno in poi.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti.

Rilevazione dei dati: censuaria - tutti i reclami ricevuti nel periodo di osservazione indipendentemente dalla fondatezza del reclamo.

Periodi di rilevazione: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura: rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo.

Unità di misura: valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie: se vengono emesse fatture uniche per servizi di telefonia fissa e mobili post-pagati indicare la percentuale di fatture di questo tipo rispetto al totale delle fatture emesse.

Rapporti: dati separati per:

a) operatori che forniscono fatturazione per chiamate verso servizi a sovrapprezzo offerti da soggetti terzi rispetto all'operatore che emette la fattura, su numerazioni assegnate ad altri operatori;

b) operatori che non forniscono fatturazione per chiamate verso servizi a sovrapprezzo offerti da soggetti terzi rispetto all'operatore che emette la fattura, su numerazioni assegnate ad altri operatori.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 11
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*;
art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 4)

ACCURATEZZA DELLA FATTURAZIONE

Definizione dell'indicatore: la percentuale di fatture oggetto di contestazioni riconosciute fondate che generano un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica od una nota di credito rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi diretti e servizi indiretti.

Rilevazione dei dati: censuaria - tutte le fatture oggetto di contestazioni riconosciute fondate che generano un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica od una nota di credito, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce la fattura errata, emesse nel periodo di osservazione.

Periodi rilevazione: 1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura: rapporto tra il numero delle fatture oggetto di contestazioni riconosciute fondate che generano un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica od una nota di credito emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo.

N.B. La percentuale è calcolata considerando tutte le fatture oggetto di contestazione fondata per le quali il riaccredito al cliente è avvenuto nel periodo di riferimento, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce la fattura errata, rapportate al numero di fatture emesse nel periodo considerato.

Unità di misura: valore percentuale.

Rapporti: dati riferiti alle fatture emesse.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 12
(art. 3, commi 1, lettera *a)* e 2,
lettera *a)*; art. 6, commi 1 e 4)

TEMPO DI FORNITURA DELLA CARRIER PRE SELECTION

Definizione dell'indicatore: il tempo che intercorre tra il giorno dell'ordine valido ed il giorno in cui il servizio di CPS è realmente disponibile per l'uso.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Servizi a cui si applica: servizi indiretti in CPS.

Rilevazione dei dati: censuaria - tutte gli ordini ricevuti nel periodo di osservazione.

Periodi rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura: percentili 95% e 99% del tempo di fornitura.

Unità di misura: giorni solari.

Rapporti: dati riferiti alla fornitura dei servizi di CPS.

Date d'invio dei rapporti all'autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro tre mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro tre mesi (31 marzo);

annuale - 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 13
(art. 3, commi 1,
lettera *c)* e 3, lettera *b)*)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI UTENZA SERVITA ED ALLE PRESTAZIONI DI BASE OFFERTE DAGLI OPERATORI AGLI UTENTI FINALI CON IL SERVIZIO DI TELEFONIA VOCALE FISSA

TIPOLOGIA DI UTENZA SERVITA (*riportare le percentuali di contratti per utenza residenziale ed affari al 31 dicembre dell'anno di riferimento*)	**Residenziale**	**Affari**	**Note**

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE DI TELEFONIA VOCALE FISSA	**SI**	**NO**	**Gratuito**	**A pagamento**	**NOTE**
Collegabilità di un apparecchio fax					
Collegabilità di un modem per dial-up					
Blocco selettivo di chiamata permanente o a PIN (specificare nelle note) sui servizi diretti					
Blocco selettivo di chiamata permanente o a PIN (specificare nelle note) sui servizi indiretti		escluso[1]			
Carrier selection con altri operatori in caso di servizio offerto in ULL					
Carrier selection con altri operatori in caso di servizio offerto con proprie linee					
Raggiungibilità totale delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo[2] (SI/NO)					
Aree geografiche servite con accesso diretto (*riportare quanto indicato nel titolo autorizzatorio*)					
Aree geografiche servite con accesso indiretto (*riportare quanto indicato nel titolo autorizzatorio*)					
Assistenza telefonica[3]					
Numeri di assistenza					

[1] Questa prestazione è richiesta come obbligatoria dalla delibera n. 78/02/CONS
[2] In capo alle imprese designate alla fornitura del servizio universale (al momento Telecom Italia S.p.A.) vige l'obbligo di fornire accesso a tutte le numerazioni
[3] Specificare nelle note gli orari di lavoro dell'assistenza telefonica

ALLEGATO 14
(art. 5, commi 2)

OBIETTIVI DI QUALITA' DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 2005

Indicatore	Definizione	Obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2005
Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale	Vedi *Allegato 1*	• Percentile 95% del tempo di fornitura .... **40 gg** • Percentile 99% del tempo di fornitura .... **90 gg** • Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente .... **80 %**
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso	Vedi *Allegato 2*	• Tasso di malfunzionamento: rapporto tra numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e numero medio di linee d'accesso (RTG) .... **13 %**
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti	Vedi *Allegato 3*	• Percentile 80% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti .... **96 ore** • Percentile 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti .... **170 ore**
Tempi di risposta dei servizi tramite operatore	Vedi *Allegato 6*	• Tempo medio di risposta alle chiamate entranti .... **15"** • Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi ...... **80 %**
Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete ed a schede) in servizio	Vedi *Allegato 9*	• Rapporto tra la somma del numero dei giorni di funzionamento di tutti i telefoni pubblici osservati nel periodo di osservazione e il numero di giorni del periodo di osservazione moltiplicato per il numero di telefoni pubblici sottoposti ad osservazione .... **92 %**
Accuratezza della fatturazione	Vedi *Allegato 11*	• Rapporto tra il numero delle fatture contestate riconosciute fondate emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse, diviso 10.000, nello stesso periodo ...... **4 %**

04A12142

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 dicembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3268
Yen giapponese	139,01
Corona danese	7,4303
Lira Sterlina	0,69225
Corona svedese	8,9675
Franco svizzero	1,5348
Corona islandese	83,80
Corona norvegese	8,2040
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,610
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6869
Lira maltese	0,4319
Zloty polacco	4,2021
Leu romeno	39294
Tallero sloveno	239,84
Corona slovacca	38,945
Lira turca	1898600
Dollaro australiano	1,7505
Dollaro canadese	1,6271
Dollaro di Hong Kong	10,3166
Dollaro neozelandese	1,8674
Dollaro di Singapore	2,1869
Won sudcoreano	1408,80
Rand sudafricano	7,6297

Cambi del giorno 14 dicembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3317
Yen giapponese	139,70
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,69150
Corona svedese	8,9573
Franco svizzero	1,5368
Corona islandese	84,11
Corona norvegese	8,2000
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,608
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6883
Lira maltese	0,4318
Zloty polacco	4,1786
Leu romeno	39315
Tallero sloveno	239,76
Corona slovacca	38,785
Lira turca	1893200
Dollaro australiano	1,7494
Dollaro canadese	1,6372
Dollaro di Hong Kong	10,3538
Dollaro neozelandese	1,8668
Dollaro di Singapore	2,1896
Won sudcoreano	1409,20
Rand sudafricano	7,6426

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12380 - 04A12381

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Strike»

Estratto provvedimento n. 250 del 22 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario STRIKE nella confezione 4 buste monodose da 25 g di granulato - A.I.C. n. 103652018.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale 01305480350.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto:

40 buste monodose da 25 g di granulato - A.I.C. n. 103652020;

barattolo da 100 g di ganulato - A.I.C. n. 103652032.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enagon»

Estratto provvedimento n. 251 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ENAGON soluzione iniettabile nelle confezioni:

1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102304019;

2 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102304021;

5 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102304033.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivogell»

Estratto provvedimento n. 252 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario IVOGELL soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102081015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102081027.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 ºC, rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucortin»

Estratto provvedimento n. 253 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario GLUCORTIN sospensione iniettabile nelle confezioni: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102077017.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 ºC, rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 60 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kanacill Fortius».

Estratto provvedimento n. 254 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario KANACILL FORTIUS soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101983043;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101983056.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 ºC, rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eprinex Pour-On».

Estratto provvedimento n. 275 del 2 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario EPRINEX POUR-ON, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102310012;

flacone 1 litro - A.I.C. n. 102310024;

flacone 2,5 litri - A.I.C. n. 102310036;

flacone 5 litri - A.I.C. n. 102310048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi conservato in confezionamento integro ad una temperatura non superiore a 30ºC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Lepto».

Estratto provvedimento n. 276 del 2 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC LEPTO, nelle confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878015;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878027;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878039.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da 15 mesi, come attualmente autorizzato, a 21 mesi conservato al buio ed in frigorifero fra +2º - +8ºC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New IB+COR».

Estratto provvedimento n. 277 del 2 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW IB+COR vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la corizza infettiva e la pseudopeste dei polli: 10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 101112011.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione titolo/dose degli antigeni, aggiunta eccipiente, nuova confezione, aumento validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario, la variazione del titolo/dose degli antigeni e l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80. La composizione ora autorizzata è la seguente:

Composizione (per dose di vaccino da 0,5 ml):

principio attivo: così come modificato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariati.

Nuova confezione: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101112023.

Validità: la validità della nuova confezione autorizzata è di 24 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

La confezione da 10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 101112011 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12164

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedicron»

Estratto determinazione n. 57 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2 - Milano, con codice fiscale 03004600965:

Medicinale: NIFEDICRON.

Confezioni:

A.I.C. n. 033746013 - «30 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;

A.I.C. n. 033746025 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule,

è ora trasferita alla società:

Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, con codice fiscale 09674060158.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Baker».

Estratto determinazione n. 53 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baker Italia S.p.a., con sede in via di Porta Pinciana, 6 - Roma, con codice fiscale 04091421000:

Medicinale: CISPLATINO BAKER.

Confezioni:

A.I.C. n. 033416013 - «10 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino da 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 033416025 - «25 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino da 25 mg (sospesa);

A.I.C. n. 033416037 - «50 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino da 50 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società:

Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6 - Milano, con codice fiscale 03481280968,

con variazione della denominazione in: «Cisplatino Crinos».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12042

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino Baker».

Estratto determinazione n. 54 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baker Italia S.p.a., con sede in via di Porta Pinciana, 6 - Roma, con codice fiscale 04091421000:

Medicinale: CARBOPLATINO BAKER.

Confezioni:

A.I.C. n. 034378012 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 034378024 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile» 1 flacone (sospesa),

è ora trasferita alla società:

Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6 - Milano, con codice fiscale 03481280968,

con variazione della denominazione in: «Carboplatino Crinos».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Cistomid», «Dolilux» e «Farmaciclin».

Estratto determinazione n. 55 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farma Uno S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale 02732270653:

Medicinale: CISTOMID.

Confezione:

A.I.C. n. 024452029 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule.

Medicinale: DOLILUX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035333018 - «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 035333020 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035333032 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: FARMACICLIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034985010 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg;

A.I.C. n. 034985022 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g;

A.I.C. n. 034985034 - «250 mg capsule rigide» 4 capsule,

è ora trasferita alla società:

Farma 1 S.r.l., con sede in via privata Maria Teresa, 11 - Milano, con codice fiscale 04165160963.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blizzinc»

Estratto determinazione n. 56 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Unifarm S.p.a., con sede in via Provina, 3, frazione Ravina - Trento, con codice fiscale 00123510224.

Medicinale: BLIZZINC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034586014 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034586026 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse,

è ora trasferita alla società:

Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra - Roma, con codice fiscale 07287621002.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12044

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Padova, servizio politiche del lavoro.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 24, prima colonna, al punto 1, dopo il quinto capoverso si intende inserito il seguente: «*dott. Franco Polosa, dirigente, direttore della sede provinciale INPS di Padova*».

04A12227

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401295/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.